

Legge 207/2024 articolo 1, commi 336-337 (*Disposizioni per i medici in formazione specialistica*)

I commi 336 e 337 novellano la legislazione vigente in tema di trattamento economico spettante ai **medici in formazione**, prevedendo che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, sia assegnato **un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate**. Allo scopo è autorizzata l'ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La novella dispone, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, un doppio incremento del trattamento economico pari:

-al 5 per cento della parte fissa del trattamento economico per tutte le specializzazioni;

-al 50 per cento della parte variabile del medesimo trattamento per le seguenti specializzazioni:

Anatomia patologica; Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore; Audiologia e foniatria; Chirurgia Generale; Chirurgia Toracica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Genetica medica; Geriatria; Igiene e medicina preventiva; Malattie Infettive e Tropicali; Medicina di comunità e delle cure primarie; Medicina d'emergenza-urgenza; Medicina e Cure Palliative; Medicina interna; Medicina nucleare; Microbiologia e virologia; Nefrologia; Patologia Clinica e Biochimica Clinica; Radioterapia; Statistica sanitaria; Biometria.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato articolo 39 del D. Lgs. n. 368 del 1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da **una parte fissa**, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da **una parte variabile**, determinata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, importi da ultimo fissati nella **parte fissa in 22.700 euro** per ciascun anno e della **parte variabile in 2.300 euro annui lordi per i primi due anni di formazione e in 3.300 euro annui lordi per ciascuno degli anni di corso successivi**. L'aliquota contributiva INPS da applicare agli importi percepiti mensilmente dai medici in formazione specialistica per l'anno 2021 è pari al 33,72% per gli iscritti alla Gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, e del 24% per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica (art. 40 comma 1 D.Lgs. 368/99) è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando altresì la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, vale a dire complessivamente 38 ore settimanali. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico. Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l'anno accademico. Tutte le assenze inferiori a 40 giorni, dovute ad eventi quali matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, rientrano in questa tipologia di assenza.